

usando della facoltà prevista nell'art. 7 della convenzione: "La presente convenzione rimarrà in vigore fino a quando non verrà disdetta con preavviso di sei mesi, a mezzo lettera raccomandata, da una delle parti contraenti", ha disdetto la convenzione stessa a partire dal 1° gennaio 1951, nel regolare termine di preavviso.

Per opportuna conoscenza inoltre fa presente che i compiti derivanti dalla convenzione di cui trattasi venivano svolti con la normale attrezzatura e nel normale orario di lavoro.

Comunica quanto sopra prima di disporre la lettera di benestare nei riguardi di detta Compagnia.

Il Consiglio prende atto.

V - Bilanci Gestioni speciali esercizi 1950 e 1951 -

Il Presidente ritiene che i singoli Consiglieri abbiano preso cognizione delle relazioni del Collegio sindacale e degli stati patrimoniali ed economici relativi alle seguenti gestioni speciali per gli anni 1950 e 1951:

1) - Polizze fidejussorie a favore degli esattori delle imposte dirette;